



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

L'evoluzione delle competenze dell'Unione europea

Giulia Cocchetti
Edoardo Ciprianetti
Giulia Lapi
Sofia Trambusti

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche

EUI, 26 novembre 2018



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

L'evoluzione della politica ambientale europea

DALLE PRIME INIZIATIVE DI SETTORE FINO ALLA RECENTE POLICY
SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Sofia Trambusti

Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze Giuridiche

EUI, 26 novembre 2018

La progressiva definizione della politica ambientale comunitaria

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA / ADBHU

- 11 Pur ammettendo che un sistema di autorizzazioni limita in linea di principio l'esercizio della libertà del commercio, il Consiglio e la Commissione assumono che la misura contemplata dall'art. 6 della direttiva persegue uno scopo di interesse generale, in quanto mira a garantire che l'eliminazione degli oli usati venga effettuata in modo tale da non danneggiare l'ambiente.
- 12 Occorre osservare in primo luogo che il principio della libertà del commercio non ha valore assoluto, ma è soggetto a taluni limiti giustificati dagli scopi d'interesse generale perseguiti dalla Comunità, purchè non si comprometta la sostanza di questi diritti.
- 13 Nulla permette di ritenere che la direttiva abbia superato questi limiti. Essa si inserisce infatti nel quadro della tutela dell'ambiente, che costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità. In particolare, dal terzo e dal settimo punto della moti-

Articolo 25

Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo VII così redatto:

« TITOLO VII

AMBIENTE



La tutela dell'ambiente nel diritto dell'Unione europea

Articolo 11

(ex articolo 6 del TCE)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

L'economia circolare e il nuovo approdo dello sviluppo sostenibile

Bruxelles, 2.12.2015
COM(2015) 614 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Origine e sviluppo della nozione di «mercato unico digitale»

Edoardo Ciprianetti

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche

EUI, 26 novembre 2018

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

Strategia per il mercato unico digitale in Europa (2015) – La nozione



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.5.2015

COM(2015) 192 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

Strategia per il mercato unico digitale in Europa

Il mercato unico digitale è un mercato in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali. La realizzazione del mercato unico digitale consentirà all'Europa di mantenersi tra i leader mondiali dell'economia digitale, sostenendo la crescita delle imprese europee su scala mondiale.



Strategia per il mercato unico digitale in Europa (2015) – I tre pilastri

- **migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese** — questo implica l'eliminazione in tempi rapidi delle differenze fondamentali che separano il mondo online dal mondo offline al fine di abbattere le barriere che bloccano l'attività online attraverso le frontiere;
- **creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi** — questo implica la disponibilità di infrastrutture e di servizi contenutistici ad alta velocità protetti e affidabili, sostenuti da condizioni regolamentari propizie all'innovazione, agli investimenti, alla concorrenza leale e alla parità di condizioni;
- **massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea** — questo implica investimenti nelle infrastrutture e tecnologie delle TIC, come le nuvole informatiche (cloud computing) e i megadati (big data), ricerca e innovazione per rafforzare la competitività industriale e miglioramento dei servizi pubblici, dell'inclusione e delle competenze.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dall'animale come merce alla tutela del suo benessere

Giulia Cocchetti

Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze Giuridiche

EUI, 26 novembre 2018

L'animale come merce

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i.


Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992)

Trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

Articolo 37

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.





I primi riferimenti al benessere degli animali

DICHIARAZIONE

sulla protezione degli animali

La Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali.

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95 e 152,
paragrafo 4, lettera b),





L'animale come essere senziente da tutelare

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

L'evoluzione della proprietà industriale

IL NUOVO SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI

Giulia Lapi

Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze Giuridiche

EUI, 26 novembre 2018



Articolo 118

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.





Dal «Brevetto europeo» verso una cooperazione rafforzata

DECISIONE DEL CONSIGLIO,

del 10 marzo 2011,

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

(2011/167/UE)



II «Brevetto europeo ad effetti unitari»

REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria

REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

ACCORDO

su un tribunale unificato dei brevetti

(2013/C 175/01)





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Grazie per l'attenzione!

EUI, 26 novembre 2018